FONDAZIONE
DI **MODENA**

ed. 2026

Statuto



Approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 23 luglio 2026.
Approvato dall'Autorità di Vigilanza il 28 luglio 2026
In vigore dal 28 luglio 2026

La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ispirandosi ad una cultura rispettosa della differenza di genere, riconosce la necessità di indicare anche nel linguaggio la presenza di entrambi i sessi nei propri organi statutari. Si segnala, dunque, che ogni carica, funzione, ruolo che sia indicato con il maschile generalizzato è da intendersi, tutte le volte, anche al femminile.

INDICE

TITOLO PRIMO 5
Art. 1 - Costituzione e denominazione 5
Art. 2 - Sede e durata 5
Art. 3 - Principi ispiratori 5
Art. 4 - Scopi, settori e ambiti di attività 5
Art. 5 - Regolamenti interni 6
Art. 6 - Modalità e mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali 6
Art. 7 - Patrimonio 7
Art. 8 - Destinazione del reddito 10

TITOLO SECONDO 11

CAPO PRIMO - CONSIGLIO DI INDIRIZZO 11
Art. 9 - Organi della Fondazione 11
Art. 10 - Consiglio di indirizzo 11
Art. 11 - Nomina del Consiglio di indirizzo 13
Art. 12 - Poteri del Consiglio di indirizzo 14
Art. 13 - Riunioni del Consiglio di indirizzo 15

CAPO SECONDO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 16
Art. 14 - Consiglio di amministrazione 16
Art. 15 - Riunioni del Consiglio di amministrazione 17
Art. 16 - Poteri del Consiglio di amministrazione 17

CAPO TERZO – PRESIDENTE 19
Art. 17 - Presidente 19

CAPO QUARTO - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI 20
Art. 18 - Collegio sindacale 20
Art. 19 - Revisione legale dei conti 20

CAPO QUINTO - DISPOSIZIONI COMUNI 21
Art. 20 - Durata in carica 21
Art. 21 - Cause di ineleggibilità e incompatibilità 22
Art. 22 - Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali 24
Art. 23 - Disciplina degli incarichi di collaborazione 25
Art. 24 - Residenza 25
Art. 25 - Conflitto di interessi 25
Art. 26 - Decadenza e sospensione dei componenti gli organi della Fondazione 26
Art. 27 - Indennità e Compensi 27

CAPO SESTO - DIRETTORE GENERALE E STRUTTURA OPERATIVA **28**
Art. 28 - Direttore generale 28
Art. 29 - Struttura operativa 29

TITOLO TERZO **30**
Art. 30 - Bilancio 30
Art. 31 - Trasparenza 31

TITOLO QUARTO **31**
Art. 32 - Scioglimento ed estinzione della Fondazione 31
Art. 33 - Entrata in vigore e pubblicazione 31
Art. 34 - Norma transitoria 31

TITOLO PRIMO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, denominata anche Fondazione di Modena, di seguito Fondazione, ha personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

2. La Fondazione deriva dalla Cassa di Risparmio di Modena ed è la continuazione ideale dell'Ente Fondazione Cassa di Risparmio di Modena costituito ai sensi del d.lgs. 20.11.1990 n. 356 e successive modifiche e integrazioni.

3. La Fondazione ha incorporato nell'anno 2025, attraverso un'operazione di fusione, la Fondazione Estense, che rappresentava la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Ferrara, dopo lo scorporo dell'attività creditizia.

4. La Fondazione è disciplinata, oltre che dalle norme del presente Statuto, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni, dal Protocollo d'intesa e dall'Addendum al medesimo Protocollo d'intesa sottoscritti, rispettivamente, il 22 aprile 2015 e il 28 ottobre 2025 con l'Autorità di vigilanza, di seguito Protocollo d'intesa e Addendum, e dalle norme del codice civile in quanto compatibili.

Art. 2 - Sede e durata

1. La Fondazione ha sede legale in Modena e ha durata illimitata.

Art. 3 - Principi ispiratori

1. La Fondazione, nel perseguire i propri fini istituzionali, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, legalità, imparzialità e uguaglianza.

2. Nel suo operare segue regole di efficienza, di trasparenza nel rispetto della riservatezza, di cortesia e disponibilità; usa un linguaggio semplice e chiaro.

Art. 4 - Scopi, settori e ambiti di attività

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità e solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, sociale, culturale, scientifico, umano, etico e civile. La Fondazione promuove e sostiene le attività di rilevante valore sociale e umano, nell'ambito dei settori ammessi dall'art. 1, comma 1, lett. c-bis), del d.lgs. n. 153/99 e successive modifiche e integrazioni, e opera in via prevalente nei settori rilevanti scelti dal Consiglio di Indirizzo tra quelli ammessi, secondo le previsioni di cui alla successiva lettera d), del medesimo comma 1 dell'art. 1, nel rispetto di una equilibrata destinazione delle risorse, privilegiando i settori a maggiore rilevanza sociale, dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

2. La Fondazione assicura il sostegno alle organizzazioni di volontariato attraverso il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'ambito di operatività della Fondazione è riferito prevalentemente al territorio della provincia di Modena.

Art. 5 - Regolamenti interni

1. L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari, le procedure di gestione del patrimonio e quelle di nomina dei componenti degli organi sono disciplinate da appositi regolamenti interni approvati dal Consiglio di indirizzo su proposta del Consiglio di amministrazione.

2. Il regolamento relativo alle modalità di perseguimento degli scopi statutari determina, in via generale, le modalità e i criteri secondo cui dovranno essere realizzati i fini statutari, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 153 del 1999. Particolare attenzione è riservata alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, per assicurare la piena trasparenza delle motivazioni delle scelte, l'efficienza nell'impiego delle risorse e l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi.

3. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli organi sono declinate in un apposito regolamento, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di onorabilità, di professionalità e competenza richiesti per la nomina dei componenti degli Organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure, nonché il rispetto dell'art. 9 comma 4.

4. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo e degli articoli 1 e 2 dell'Addendum.

5. Le modalità e i criteri che sovrintendono al funzionamento del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione e che presiedono allo svolgimento delle loro riunioni e ne definiscono le modalità di convocazione e di tenuta, anche mediante mezzi di telecomunicazione, sono esplicitate in un regolamento generale di organizzazione della Fondazione.

Art. 6 - Modalità e mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali

1. La Fondazione persegue l'efficienza e l'economicità della gestione, valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione con altre Fondazioni per il perseguimento di obiettivi comuni.

2. La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione a istituzioni ed a organismi di coordinamento regionali, nazionali ed internazionali.

3. La Fondazione opera attraverso la definizione di programmi e progetti annuali e pluriennali di intervento che non perseguono fini di lucro, da realizzare direttamente o anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, interessati.

4. La Fondazione, per perseguire i propri fini, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie ed opportune, anche esercitando, direttamente o attraverso Società e/o Enti controllati, imprese operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari, secondo quanto disposto dagli artt. 3, 6 e 9, comma 3, del d.lgs. 17/05/1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni. Può inoltre detenere altre partecipazioni nei limiti delle norme vigenti.

5. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99.

6. Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi", e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.

7. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione diretti o indiretti ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche e integrazioni.

8. La Fondazione può assumere, in seguito a disposizioni testamentarie e donazioni, la gestione di patrimoni finalizzati dal testatore o dal donante a specifiche destinazioni culturali e/o sociali nei settori di intervento.

Art. 7 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio dell'Ente Cassa di Risparmio di Modena esistente al momento della trasformazione in fondazione di diritto privato e si incrementa di regola per effetto di:

a. accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), d.lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni;

b. eventuali accantonamenti o riserve facoltativi, le cui modalità di istituzione siano previste da apposito regolamento interno da sottoporre all'Autorità di Vigilanza che dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di determinazione degli accantonamenti e delle riserve, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto;

c. eventuali plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, del d.lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il patrimonio della Fondazione può, inoltre, incrementarsi per effetto di liberalità pervenute ed esplicitamente destinate dal donante ad accrescimento del patrimonio della Fondazione. L'accettazione di tali liberalità avviene con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, verificati anche i requisiti di onorabilità del donante e gli oneri eventualmente connessi all'accettazione.

3. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

4. L'impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, richiede, tra l'altro, una fase di pianificazione strategica che definisce una politica di investimento e individua l'asset allocation.

5. La gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri:

a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;

b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

6. Nella gestione del patrimonio la Fondazione opera secondo i principi di trasparenza e moralità e secondo criteri prudenziali di gestione del rischio, in modo da conservare il valore ed ottenere un'adeguata redditività del patrimonio stesso.

7. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'intesa e dall'art. 1 dell'Addendum.

8. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

9. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, nel rispetto dei principi e delle definizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del Protocollo d'Intesa e all'art. 2 dell'Addendum.

10. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.

11. La gestione del patrimonio potrà essere affidata a soggetti terzi abilitati ai sensi del d.lgs. 24.02.1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni con deliberazione del Consiglio di amministrazione che effettuerà le scelte in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

12. La gestione del patrimonio non potrà essere affidata ad intermediari abilitati ai sensi del d.lgs. 24.02.1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni nei quali ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi della Fondazione, né potranno essere designati quali componenti degli organi della Fondazione gli amministratori, i direttori generali e i dipendenti del soggetto a cui sia affidata la gestione del patrimonio.

13. Qualora la gestione del patrimonio della Fondazione non sia affidata a intermediari abilitati ai sensi del d.lgs. 24.02.1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni, essa dovrà essere svolta da strutture interne diverse e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione.

14. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla loro conclusione, gli eventuali patti parasociali, e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99. Negli stessi termini temporali sono trasmessi all'Autorità di vigilanza anche gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 153/1999.

Art. 8 - Destinazione del reddito

1. La Fondazione destina il reddito secondo quanto previsto dall'art. 8, d.lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni, in particolare a:

a. spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla singola fondazione;

b. oneri fiscali;

c. riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;

d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai settori rilevanti;

e. eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di vigilanza;

f. acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole;

g. erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. È fatto divieto alla Fondazione di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica, agli amministratori e ai dipendenti.

TITOLO SECONDO

Art. 9 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

a. il Consiglio di indirizzo;

b. il Consiglio di amministrazione;

c. il Presidente;

d. il Collegio sindacale.

2. La Fondazione garantisce la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente, anche sulla base delle previsioni di cui al successivo art. 21.

3. Al fine di assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'area di competenza territoriale indicati in statuto, il Consiglio di Indirizzo individua gli ambiti entro i quali i candidati indicati dai soggetti designanti di cui al successivo art. 10 devono aver maturato i requisiti di professionalità richiesti.

4. Nella composizione dei propri organi la Fondazione assicura l'adeguata presenza di entrambi i generi e una adeguata composizione intergenerazionale.

CAPO PRIMO - CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Art. 10 - Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da venti Consiglieri, compreso il Presidente. I componenti del Consiglio di indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Diciassette consiglieri vengono nominati dal Consiglio di indirizzo in carica su designazione:

a. 4 dall'Amministrazione comunale di Modena;

b. 2 dall'Amministrazione provinciale di Modena;

c. 1 dall'Amministrazione comunale di Sassuolo;

d. 1 dall'Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia;

e. 1 dall'Amministrazione comunale di Pavullo nel Frignano;

f. 2 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per l'ambito territoriale di operatività della Fondazione di cui all'art. 4, comma 3;

g. 3 dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di cui uno scelto fra i professori ordinari e associati delle discipline scientifiche, uno scelto fra i professori ordinari e associati delle discipline economico-giuridiche e uno scelto fra i professori ordinari e associati delle discipline umanistiche dei dipartimenti che hanno sede a Modena;

h. 2 dal Centro Servizi per il Volontariato, di cui all'art. 61 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, avente competenza per la provincia di Modena, d'intesa con il Forum Terzo Settore di Modena;

i. 1 dall'Arcidiocesi di Modena-Nonantola.

3. I restanti tre consiglieri vengono nominati per cooptazione dal nuovo Consiglio; al fine di assicurare l'equilibrata composizione del Consiglio di indirizzo, non potranno essere espressione degli Enti designanti. I componenti nominati per cooptazione sono scelti fra personalità di chiara e indiscussa fama, anche non residenti nella provincia di Modena, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità, particolarmente esperti nelle materie funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

4. Nella designazione, gli enti e gli organismi di cui al comma 2 si attengono al principio dell'adeguata presenza di entrambi i generi e della composizione intergenerazionale.

5. I componenti del Consiglio di indirizzo debbono essere scelti fra persone rappresentative nelle attività riferite ai fini perseguiti dalla Fondazione con modalità di designazione e nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro e previsti da normative di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti per le cariche ricoperte nel settore bancario e finanziario nonché improntati alla valorizzazione dei requisiti di professionalità, di competenza e di esperienza, anche specifiche, adeguate ai compiti da svolgere.

6. La Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. La Fondazione, al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio di indirizzo per la valutazione delle risultanze e l'assunzione dei relativi provvedimenti. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione.

Art. 11 - Nomina del Consiglio di indirizzo

1. Entro il 15 dicembre dell'anno precedente la data di scadenza del Consiglio di indirizzo, il Presidente della Fondazione invita con raccomandata R.R. o con PEC i soggetti competenti a provvedere alle designazioni. Nella medesima comunicazione viene indicato il termine entro il quale deve pervenire la designazione al Presidente.

2. Qualora uno o più soggetti competenti alla designazione non vi abbiano provveduto, entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, ovvero vi provvedano in modo incompleto, il Presidente formula tempestivamente un sollecito, con la richiesta di provvedere entro e non oltre i 20 giorni successivi. Qualora permanga l'inadempienza da parte di un soggetto cui compete la designazione e nonostante il sollecito formulato dalla Fondazione, la proposta di nomina è demandata a un Comitato di tre Garanti composto dal Presidente del Tribunale di Modena, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Modena o loro delegati e un terzo componente dotato di autorevolezza e imparzialità, nominato dai primi due componenti.

3. Il Comitato dei Garanti entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 sottopone al voto del Consiglio di indirizzo, per ogni mancata designazione, una terna di nominativi in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.

4. Successivamente al completamento delle designazioni e comunque in tempo utile per consentire la riunione entro il termine fissato al comma 5 dell'art. 30, il Presidente convoca il Consiglio di indirizzo iscrivendo all'ordine del giorno la nomina dei nuovi consiglieri. Il Consiglio di indirizzo in carica, ricevute le designazioni dal Presidente, sotto la propria responsabilità, ne verifica la regolarità, accerta l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina indicando altresì il luogo, il giorno e l'ora della convocazione del nuovo Consiglio di indirizzo.

5. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Consiglio di indirizzo, provvede il Collegio sindacale.

6. Il nuovo Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente uscente e si riunisce sotto la presidenza del consigliere più anziano d'età. Con la convocazione del nuovo Consiglio, il Presidente cessa di diritto dalle funzioni di Presidente del Consiglio di indirizzo.

7. Nella prima riunione il nuovo Consiglio di indirizzo provvede alla cooptazione dei componenti di cui al comma 3 dell'art. 10 e, ove necessario, alle nomine di cui al comma 3, qualora non vi abbia provveduto il Consiglio in scadenza. In tal caso, in deroga all'art. 10 il Consiglio di indirizzo è validamente costituito e funzionante qualunque sia il numero dei consiglieri fino a quel momento nominati, purché non inferiore a dodici.

8. Il consigliere più anziano d'età convoca, entro e non oltre 10 giorni dalla data di insediamento, il Consiglio di indirizzo per la nomina del Presidente.

9. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un componente del Consiglio di indirizzo, ivi compreso il Presidente, il Presidente della Fondazione o il Consigliere più anziano d'età nel caso di cessazione del Presidente, invita tempestivamente il soggetto originario designante del componente cessato, ovvero il Consiglio di indirizzo in caso di cessazione di un componente nominato per cooptazione, a provvedere alle indicazioni secondo le previsioni dei precedenti commi.

Art. 12 - Poteri del Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio di indirizzo ha poteri di indirizzo e di controllo dell'attività del Consiglio di amministrazione.

2. Determina piani di interventi di durata almeno triennale nei settori di cui all'art. 4, nonché, entro il mese di ottobre, il documento previsionale degli interventi per l'anno successivo, su proposta del Consiglio di amministrazione e ne verifica con periodicità semestrale l'attuazione.

3. Delibera inoltre:

a. sulla nomina e la revoca per giusta causa del Presidente della Fondazione, scelto tra i propri membri;

b. sulla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, designandone il Presidente, nonché sulla loro revoca per giusta causa;

c. sul conferimento e la revoca per giusta causa dell'incarico di revisione contabile a un Revisore legale dei conti o a una Società di revisione;

d. sull'approvazione del bilancio e del documento programmatico previsionale;

e. sulle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

f. sulle modifiche statutarie;

g. sull'istituzione e la dismissione di imprese strumentali finalizzate alla esclusiva realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione;

h. sui regolamenti di cui all'art. 5 e successive modifiche e integrazioni;

i. sull'azione di responsabilità nei confronti del Presidente, dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

l. sulle trasformazioni e sulle fusioni, nonché sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione della Fondazione;

m. sulla determinazione dei compensi e delle indennità di cui all'art. 27 per i propri componenti, ivi compresi quelli per il Presidente, per i componenti del Consiglio di amministrazione e per i componenti del Collegio sindacale;

n. sulla verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 13 - Riunioni del Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio di indirizzo si riunisce una volta ogni quattro mesi ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o il Collegio sindacale. In caso di richiesta per iscritto, il Presidente convoca il Consiglio di indirizzo senza indugio e comunque non oltre i 5 giorni successivi a quello di presentazione della richiesta.

2. Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare debbono essere spediti, con le modalità indicate nel regolamento generale di organizzazione della Fondazione, idonee ad accertare l'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti del Consiglio di indirizzo e del Collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene, con le modalità indicate nel regolamento generale di organizzazione della Fondazione, almeno un giorno prima.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di indirizzo.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto al voto presenti ad eccezione delle deliberazioni concernenti:

a. la nomina e la revoca del Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti di tali organi,

b. la modifica dello Statuto e l'approvazione dei regolamenti interni e relative modifiche,

che devono essere prese a maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto.

5. Le deliberazioni relative alla trasformazione, allo scioglimento, alla liquidazione e alla fusione della Fondazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto al voto arrotondato all'unità superiore.

6. I verbali delle sedute del Consiglio di indirizzo sono redatti dal Segretario verbalizzante e sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante stesso.

7. Le funzioni di Segretario verbalizzante possono essere attribuite anche a persona che non rivesta la carica di componente del Consiglio di indirizzo.

CAPO SECONDO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, che ne è membro di diritto e lo presiede, e da altri 6 membri nominati dal Consiglio di indirizzo.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione partecipano, salvo diversa determinazione del Consiglio di indirizzo, senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di indirizzo.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono essere scelti fra persone dotate di una comprovata esperienza nella gestione amministrativa o aziendale nei settori in cui la Fondazione ha competenza ad intervenire e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i componenti il Consiglio di indirizzo di cui al precedente art. 10.

4. Nell'anno di scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di indirizzo, nella seduta delle deliberazioni di cui al comma 5 dell'art. 30, provvede alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 15 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola una volta al mese e ogniqualvolta ne facciano richiesta al Presidente tre componenti del Consiglio di amministrazione o il Collegio sindacale.

2. Le riunioni sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. È possibile partecipare alla riunione tramite sistema audio o audio-video secondo le modalità disciplinate dal regolamento generale di organizzazione della Fondazione.

3. Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare debbono essere spediti, con le modalità indicate nel regolamento generale di organizzazione della Fondazione, idonee ad accertare l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene almeno un giorno prima.

4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione convocate nei termini di cui al comma precedente sono valide con la presenza di almeno quattro componenti, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Sono altresì valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione anche se non convocate nei termini di cui al comma precedente purché vi prendano parte tutti gli amministratori e la maggioranza dei componenti del Collegio sindacale e tutti si dichiarino informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione sono redatti dal Segretario verbalizzante e sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante stesso.
6. Le funzioni di Segretario verbalizzante possono essere attribuite anche a persona che non rivesta la carica di componente del Consiglio di amministrazione.

Art. 16 - Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, ivi compresa la gestione dell'attività erogativa e del patrimonio, non riservati espressamente dal d.lgs. n. 153 del 1999 o dallo statuto ad altro Organo della Fondazione, nel rispetto dei programmi e degli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio di indirizzo e del principio di economicità della gestione.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede, in particolare, in via esemplificativa ma non esaustiva, a:

a. verificare per i componenti il Consiglio di Amministrazione i requisiti e le incompatibilità, nonché adottare i provvedimenti di sospensione e decadenza entro 30 giorni dall'accertamento delle cause;

b. predisporre il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

c. predisporre il documento programmatico previsionale annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

d. attuare i piani pluriennali ed il programma previsionale annuale approvati dal Consiglio di Indirizzo;

e. individuare gli interventi specifici da finanziare ed attuare nell'esercizio finanziario in corso come previsto dal documento programmatico previsionale annuale;

f. effettuare le nomine spettanti alla Fondazione in enti ed organismi esterni;

g. deliberare l'istituzione di eventuali commissioni istruttorie o consultive, delle quali possono far parte singoli consiglieri e che si potranno avvalere, qualora necessario, anche di referenti o consulenti tecnici esterni, designati dallo stesso Consiglio di Amministrazione;

h. nominare il Direttore Generale di cui all'art. 28, verificare la sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza nonché assumere i provvedimenti conseguenti entro 30 giorni dall'accertamento delle cause;

i. approvare il regolamento disciplinante l'organizzazione degli uffici della Fondazione al fine di assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi;

j. amministrare il patrimonio della Fondazione nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio di Indirizzo;

k. deliberare in materia di organizzazione e di personale.

3. Il Consiglio di amministrazione nomina nella sua prima seduta il Vice Presidente, che nelle prime due votazioni deve ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Dalla terza votazione in avanti, è nominato Vice Presidente il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti.

4. Il Consiglio di amministrazione può attribuire al Presidente della Fondazione o ai suoi membri, singolarmente o riuniti in collegio, oppure al Direttore Generale o a un componente della struttura operativa interna, specifiche deleghe operative entro i limiti e nel rispetto delle disposizioni e dei presidi declinati nei regolamenti di cui all'art. 5.

I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato con periodicità almeno trimestrale.

CAPO TERZO – PRESIDENTE

Art. 17 - Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne assicura il loro corretto ed efficace funzionamento. Al Presidente spettano compiti di impulso e di coordinamento degli organi da lui presieduti e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi organi assunte.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; la rappresentanza legale ed il potere di firma spettano, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza od impedimento di entrambi, al componente più anziano del Consiglio di amministrazione.

3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

4. Fatto salvo quanto sopra previsto con riguardo alla rappresentanza legale ed al potere di firma, in caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, egli è sostituito: a) nella presidenza del Consiglio di indirizzo dal consigliere più anziano del Consiglio di indirizzo non assente né impedito; b) nella presidenza del Consiglio di amministrazione dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione stesso e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di amministrazione non assente né impedito.

5. In entrambi i casi è considerato più anziano il componente che fa parte dell'organo da maggior tempo e ininterrottamente e, in caso di nomina contemporanea, colui che è più anziano di età.

6. Il Presidente, acquisita la previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare la rappresentanza della Fondazione ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo, al Direttore generale o a un componente della struttura operativa interna che non versi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 21 e all'art. 25, per determinati atti o categorie di atti o affari, anche in via continuativa.
Il Presidente può conferire, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, per determinati atti o categorie di atti o affari, procure a soggetti esterni alla Fondazione, anche in via continuativa.

7. La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di un mandato complessivo tenuto conto di quanto previsto dall'art. 20, comma 4. Alla scadenza l'interessato può essere nuovamente nominato negli altri Organi della Fondazione dopo che sia decorso un periodo di tempo pari alla durata del mandato di Presidente.

CAPO QUARTO - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 18 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è l'organo di vigilanza della Fondazione.

2. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti secondo la graduatoria formata in sede di elezione; in caso di parità subentra il più anziano di età.

4. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prima riunione del Consiglio di indirizzo, il quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 19, i sindaci hanno le attribuzioni stabilite negli artt. 2403 e 2407 del Codice civile, in quanto compatibili e debbono venire scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27.01.2010 n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

6. Essi debbono intervenire alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.

7. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.
8. Nell'anno di scadenza del mandato del Collegio sindacale, il Consiglio di indirizzo, nella seduta delle deliberazioni di cui al comma 5 dell'art. 30, provvede alla nomina del nuovo Collegio sindacale.

Art. 19 - Revisione legale dei conti

1. Il controllo contabile può essere attribuito, sentito il Collegio sindacale, dal Consiglio di Indirizzo a un Revisore legale dei conti o a una Società di Revisione in possesso dei requisiti di legge, nel qual caso il Collegio Sindacale esercita le funzioni di cui all'art. 2396-quinques e all'art. 2407 del codice civile. In caso di nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di Revisione, questi resta in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e il relativo incarico non può essere rinnovato per più di due volte consecutive. All'atto della nomina il Consiglio di Indirizzo determina il compenso del Revisore legale dei conti o della Società di Revisione per l'intera durata dell'ufficio.

CAPO QUINTO - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20 - Durata in carica

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad esclusione del Presidente, e del Collegio sindacale durano in carica per tre esercizi, compreso quello di insediamento, e restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

2. I componenti del Consiglio di Indirizzo e il Presidente durano in carica sei esercizi, compreso quello di insediamento, e restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Il Presidente mantiene le proprie funzioni nel Consiglio di amministrazione fino al momento della nomina del suo successore.

3. Le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato, fermo restando quanto previsto all'art. 17, comma 7, per chi ha ricoperto la carica di Presidente, e all'art. 21 comma 7, per il Collegio sindacale.

4. Ai fini del computo dei mandati negli Organi della Fondazione si tiene conto del mandato espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. In ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

5. Ferme le previsioni di cui all'art. 17, settimo comma, il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo statutario può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla cessazione dell'ultimo mandato.

6. I componenti degli organi scaduti di cui all'art. 9 rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

7. I componenti degli organi, ivi compreso il Presidente, nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori. In caso di cessazione anticipata per una qualunque causa del Presidente, il Consigliere più anziano d'età convoca tempestivamente il Consiglio di Indirizzo per la nomina del successore, previo completamento del numero dei componenti secondo le previsioni dell'art. 11.

Art. 21 - Cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 10, comma 5, dello Statuto, non possono ricoprire la carica di componente degli organi della Fondazione:

I. membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti dei consigli circoscrizionali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane, nonché coloro che sono cessati da tali cariche da meno di 24 mesi;

II. coloro che si candidano ad incarichi politici elettivi presso le istituzioni di cui al punto I;

III. coloro che ricoprono la carica di segretario di partito o movimento politico a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale o ruolo a questo equiparabile, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di 24 mesi;

IV. il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di 24 mesi;

V. coloro che ricoprono cariche amministrative, dirigenziali, di controllo, o sono in rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa:

   a. negli enti e soggetti cui compete il potere di designazione di componenti del Consiglio di indirizzo della Fondazione;

   b. negli enti e soggetti destinatari per legge di interventi e/o finanziamenti da parte della Fondazione;

   c. nella società bancaria conferitaria;

   d. in altre fondazioni di origine bancaria o che nelle medesime fondazioni abbiano ricoperto le predette cariche amministrative o di controllo per due mandati consecutivi di cui almeno uno nell'Organo di amministrazione o nell'Organo di controllo o nella carica di Presidente o che abbiano ricoperto cariche dirigenziali e siano cessati dalla carica da meno di un anno;

VI. i professori universitari in servizio presso l'Università di Modena e Reggio Emilia che ricoprono cariche in organi di amministrazione e di controllo, o rappresentano all'esterno l'Ateneo;

VII. coloro che sono:

a. dipendenti in servizio della Fondazione;

b. dipendenti di Enti e/o Società controllati dalla Fondazione;

c. coniuge, convivente, parente od affine fino al secondo grado incluso dei membri degli organi o dei dipendenti della Fondazione o di società da essa controllate;

d. parti in una causa pendente contro la Fondazione.

2. Nessun membro del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale può far parte di un altro organo della Fondazione, eccezion fatta per il Presidente, il quale presiede sia il Consiglio di indirizzo, sia il Consiglio di amministrazione. Nel caso di accettazione di una seconda carica, il nominato decade automaticamente dalla prima. La medesima incompatibilità si estende al Direttore generale.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, nonché il Direttore generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I componenti del Consiglio di indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

4. Il Presidente e i componenti del Consiglio di indirizzo e di amministrazione e del Collegio sindacale, nonché il Direttore generale non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

5. Non possono essere nominati componenti degli organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno d'onore a non candidarsi per incarichi politici elettivi e a non assumere incarichi politici amministrativi presso le istituzioni di cui al comma 1, punto I nell'anno successivo alla cessazione dalla carica.

6. Non possono essere nominati componenti degli organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria nei 24 mesi precedenti all'assunzione della carica negli organi della Fondazione.

7. Non possono essere nominati consecutivamente componenti del Collegio sindacale coloro che hanno svolto il precedente mandato nel Consiglio di amministrazione prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del primo mandato.

8. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

9. I componenti degli organi delle fondazioni non possono essere destinatari di attività delle fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Art. 22 - Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali

1. Nell'esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano candidati coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi:

a. negli organi di altre fondazioni di origine bancaria, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o nella carica di Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;

b. negli Organi della Fondazione, di cui almeno uno nel Consiglio di amministrazione o nel Collegio sindacale o da Presidente, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto;

c. nel Consiglio di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;

2. La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le società e gli enti strumentali:

a. non conferiscano, ai soggetti e per i periodi indicati al precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi, limitatamente ai soggetti di cui alla lett. a), incarichi relativi a singole prestazioni professionali;

b. non attribuiscano ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle società ed enti strumentali, importi eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche a coloro che nell'ambito del secondo mandato in corso hanno superato la metà dello stesso, fatti salvi gli incarichi e le collaborazioni nelle società e negli enti strumentali di durata inferiore al previsto termine residuo di permanenza negli Organi della Fondazione.

Art. 23 - Disciplina degli incarichi di collaborazione

1. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi:

a. negli organi di altre fondazioni di origine bancaria, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato, con esclusione, in questo caso, degli incarichi relativi a singole prestazioni professionali;

b. negli Organi della Fondazione, di cui almeno uno nel Consiglio di amministrazione o nel Collegio sindacale o da Presidente, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto;

c. nel Consiglio di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a coloro che nell'ambito del secondo mandato, ovvero del mandato di Presidente in corso hanno superato la metà dello stesso.

Art. 24 - Residenza

1. All'atto della nomina, l'80% dei componenti del Consiglio di indirizzo nominati per designazione, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, con arrotondamento all'unità più prossima, debbono risiedere nella provincia di Modena, o esservi domiciliati ovvero svolgervi stabilmente la propria attività lavorativa, professionale o imprenditoriale da almeno tre anni. All'atto della nomina, il Presidente deve risultare residente nella provincia di Modena da almeno tre anni.

Art. 25 - Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando la deliberazione coinvolge interessi, diretti o indiretti, di un componente dell'organo competente ad assumere la delibera.

2. Il conflitto di interessi comporta l'obbligo di astenersi dalla votazione. Si fa riferimento per quanto applicabili agli artt. 2373 e 2391 c.c.

Art. 26 - Decadenza e sospensione dei componenti gli organi della Fondazione

1. I componenti gli organi della Fondazione e il Direttore generale debbono operare nell'esclusivo interesse della Fondazione e debbono tempestivamente comunicare all'organo di appartenenza, al Consiglio di amministrazione il Presidente e il Direttore generale, l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, di cause di decadenza o di sospensione e di cause di incompatibilità.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 2, dello Statuto, ogni organo collegiale verifica la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione o di decadenza dei componenti dell'organo stesso e assume i provvedimenti conseguenti entro 30 giorni dall'accertamento delle cause. Il Consiglio di Amministrazione, anche su iniziativa del Presidente, verifica la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione del Direttore Generale.

3. Le cause di incompatibilità e le situazioni di conflitto di interesse permanenti, sopravvenute alla costituzione dell'organo di appartenenza, si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza.

4. Integrano cause di decadenza dei componenti del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione, del Presidente e del Collegio sindacale:

a. la mancanza e il venir meno dei requisiti di onorabilità o di professionalità richiesti per la nomina;

b. l'assenza, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento, alle riunioni dell'organo di appartenenza o, nel caso dei Sindaci, anche del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione;

c. l'aver tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione o, comunque, dannosi per essa;

d. l'aver partecipato a deliberazioni dell'organo di appartenenza in conflitto di interesse;

e. l'aver omesso di comunicare all'organo di appartenenza l'esistenza di un conflitto di interesse, oppure di una causa di incompatibilità o di sospensione.

5. La decadenza o la sospensione sono dichiarate dall'organo di appartenenza, su proposta del Presidente o di chi ne fa le veci nel caso che la decadenza o la sospensione riguardi il Presidente.

6. Per il Direttore generale, qualora si verifichino le cause indicate alle lettere a), c) ed e) del comma 4 del presente articolo, il Consiglio di amministrazione adotta i conseguenti provvedimenti.

7. Il componente del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e il Presidente che sia stato dichiarato decaduto non potrà più far parte, ad alcun titolo, di organi della Fondazione e delle società ed enti strumentali.

Art. 27 - Indennità e Compensi

1. I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli organi della Fondazione sono di importo contenuto, in coerenza con la natura delle fondazioni bancarie e con l'assenza di finalità lucrative.

2. I compensi dei componenti degli organi della Fondazione sono commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del Protocollo d'intesa.

3. Ai componenti il Consiglio di indirizzo spetta un gettone di presenza in relazione alla partecipazione alle riunioni dell'organo. I lavori del Consiglio di indirizzo possono essere organizzati per Commissioni la cui costituzione è formalmente deliberata dall'organo stesso. Ai Componenti delle Commissioni spetta un gettone di presenza in relazione alla partecipazione alle riunioni delle Commissioni nella misura fissata dal Consiglio di indirizzo, sentito il Collegio sindacale.

4. Ai componenti il Consiglio di indirizzo, spetta il rimborso, delle spese effettivamente sostenute per incarichi formalmente autorizzati dal Consiglio di amministrazione.

5. Al Presidente spetta, oltre al rimborso spese sostenute per l'esercizio delle relative funzioni, un compenso annuo fisso e un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di indirizzo e delle Commissioni.

6. Ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di indirizzo e delle Commissioni se costituite. Ai componenti il Consiglio di amministrazione non spettano gettoni per la partecipazione alle riunioni dell'organo di appartenenza. I lavori del Consiglio di amministrazione possono essere organizzati per Commissioni, la cui costituzione è formalmente deliberata dall'organo stesso.

7. Ai componenti il Collegio sindacale spetta una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli altri organi collegiali della Fondazione. Ai componenti il Collegio sindacale non spettano gettoni per la partecipazione alle riunioni dell'organo di appartenenza. Ai componenti il Collegio sindacale invitati a partecipare alle riunioni delle Commissioni di cui ai commi 3 e 5, spetta un gettone di presenza in relazione alla partecipazione alle riunioni delle Commissioni. Le indennità e i gettoni sono determinati dal Consiglio di indirizzo.

8. Le indennità, i compensi e i gettoni del Presidente, dei componenti del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione sono determinati dal Consiglio di indirizzo sentito il Collegio sindacale.

9. I componenti degli Organi che assumano cariche retribuite in società ed enti strumentali della Fondazione possono cumulare gli emolumenti relativi nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 4 dell'Addendum.

CAPO SESTO - DIRETTORE GENERALE E STRUTTURA OPERATIVA

Art. 28 - Direttore generale

1. Il Direttore generale:

a. è il capo degli uffici e del personale della Fondazione di cui si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni e assicura il corretto funzionamento operativo delle risorse della Fondazione, sulla base delle linee di condotta definite dal Consiglio di Amministrazione;

b. partecipa alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione con funzioni istruttorie e consultive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni;

c. provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi;

d. compie ogni atto per il quale ha delega dal Consiglio di amministrazione;

e. compie ogni atto per il quale ha delega dal Presidente secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 6.

2. Il Direttore generale è scelto fra persone di elevata qualificazione professionale con competenze specifiche nel campo gestionale ed amministrativo e deve aver maturato esperienza per almeno un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate. Deve altresì essere in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 10 e non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 21, ad eccezione del primo comma, punto VII, lett. a).

3. La scelta del Direttore generale è effettuata dal Consiglio di amministrazione che lo nomina, determinando il trattamento normativo ed economico, sentito il parere del Collegio sindacale, e la durata dell'incarico. Se per qualsiasi ragione la funzione della direzione rimane vacante, il Consiglio di amministrazione provvede senza indugio alla nomina di un nuovo Direttore generale.

4. Nei casi di assenza e/o di impedimento del Direttore generale nonché nelle more della nomina di cui al comma precedente, le funzioni sono attribuite al funzionario a tal fine incaricato, con delega scritta e delimitata, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.

5. Il funzionario incaricato deve essere in possesso dei requisiti e non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Non può assumere l'incarico di Direttore Generale il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi negli Organi della Fondazione di cui alle lettere b) e d) del precedente art. 9 prima che sia decorso un periodo di tempo pari a tre anni dalla cessazione dell'ultimo mandato o ha ricoperto la carica di Presidente.

Art. 29 - Struttura operativa

1. La Fondazione riconosce alla struttura operativa, coordinata dal Direttore generale, un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

2. Il Consiglio di amministrazione approva il regolamento disciplinante l'organizzazione degli uffici della Fondazione al fine di assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

TITOLO TERZO

Art. 30 - Bilancio

1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione deve attenersi a quanto disposto dall'art. 9 del d.lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modificazioni ed a quanto disposto con regolamento dall'Autorità di Vigilanza.

3. La Fondazione in particolare:

- deve tenere i libri e le scritture contabili previste dall'art. 2421 del Codice Civile e successive modificazioni se ed in quanto compatibili, intendendosi che il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee è sostituito dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo; inoltre provvede a tenere le scritture contabili in conformità alle normative tempo per tempo vigenti;

- deve tenere contabilità separate nel caso di istituzione di imprese strumentali.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione redige il progetto di bilancio consuntivo per l'esercizio precedente, dando separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della redditività del patrimonio, e lo sottopone immediatamente, al Collegio sindacale ed al soggetto incaricato della revisione contabile, qualora sia stato conferito l'incarico di revisione contabile secondo le previsioni dell'art. 19 per la predisposizione delle rispettive relazioni nei successivi 15 giorni.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di indirizzo, esaminata la relazione del Collegio sindacale e la relazione del soggetto incaricato della revisione contabile, approva il bilancio consuntivo costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Codice Civile. Nella nota integrativa sono altresì fornite informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

6. La Fondazione deve provvedere entro il mese di ottobre di ciascun anno, a valere per l'esercizio successivo, ad adottare un "documento programmatico previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo.

7. Il bilancio e il documento programmatico previsionale dopo la loro approvazione vengono trasmessi all'Autorità di Vigilanza.

Art. 31 - Trasparenza

1. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro e facilmente accessibile le informazioni e le procedure di cui all'art. 11 del Protocollo d'intesa, secondo i criteri e le modalità ivi previsti.

TITOLO QUARTO

Art. 32 - Scioglimento ed estinzione della Fondazione

1. Oltre che nei casi e con le modalità previste dal d.lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni, la Fondazione può essere sciolta per deliberazione del Consiglio di indirizzo, approvata dall'Autorità di Vigilanza, nei casi di motivata opportunità.

2. Nell'ipotesi di scioglimento, la liquidazione avverrà con le modalità previste dall'art. 11, comma 7, d.lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni, e dalle norme del Libro Primo Titolo II Capo II, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

3. L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione verrà attribuito, in conformità con la deliberazione del Consiglio di indirizzo approvata dall'Autorità di Vigilanza, ad enti che perseguono fini identici o analoghi a quelli della Fondazione operanti nel territorio della provincia di Modena.

Art. 33 - Entrata in vigore e pubblicazione

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 34, le disposizioni statutarie entrano in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza. Lo Statuto è depositato presso il Registro delle persone giuridiche private tenuto dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Modena e pubblicato sul sito internet della Fondazione.

Art. 34 - Norma transitoria

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 7, assumono rilievo i mandati esercitati a far data dal 23 giugno 2000.

2. La modifica dell'art. 20, comma 1, del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, non si applica ai mandati del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza che scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026.

3. La modifica dell'art. 20, comma 2, del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Consiglio di Indirizzo, si applica al mandato in corso del Consiglio di Indirizzo che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.

4. La modifica dell'art. 20, comma 2, del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Presidente, si applica al mandato in corso del Presidente che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.